

INFORMATIVA ICI – RAVVEDIMENTO OPEROSO

Il 16 dicembre 2009 è scaduto il pagamento della seconda rata ICI, fatta eccezione per le unità immobiliari esenti ai sensi di Legge che non devono provvedere ad effettuare alcun versamento e che di seguito si elencano per facilitare i contribuenti interessati:

- ❑ l'abitazione principale posseduta dal contribuente a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, in cui lo stesso e i suoi familiari dimorano abitualmente (per abitazione principale si intende quella dove il soggetto passivo ha stabilito la propria residenza anagrafica);
- ❑ le pertinenze dell'abitazione principale (si rammenta che per Regolamento Comunale vengono considerati pertinenze i fabbricati iscritti in catasto con le categorie C/2, C/6 e C/7, esclusivamente una pertinenza per categoria);
- ❑ l'immobile concesso in uso gratuito ai familiari;
- ❑ l'immobile posseduto da anziani ricoverati presso istituti di ricovero, se non locati;
- ❑ Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- ❑ Gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
- ❑ L'immobile posseduto dal soggetto passivo che a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, *non risulta assegnatario della casa coniugale.*

Tale ultima disposizione si applica a condizione che il soggetto passivo *non sia titolare* del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione principale, situato nello stesso comune dove è ubicata la casa coniugale.

I contribuenti che non rientrano nelle suindicate casistiche di esenzione dal versamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili e che non hanno provveduto ad effettuare il versamento per l'anno 2009 nei termini hanno facoltà di regolarizzare la propria posizione contributiva tramite l'istituto del ravvedimento operoso ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 18 dicembre 1997 n. 472 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il ravvedimento comporta delle riduzioni automatiche alle misure minime delle sanzioni applicabili se:

- il contribuente si attiva spontaneamente per rimediare l'errore o l'omissione;
- la violazione non è già stata constatata dall'Ufficio Tributi;
- non sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'interessato non abbia avuto formale conoscenza.

Di seguito si elencano le due tipologie di ravvedimento operoso riguardante i versamenti:

PRIMA FATTISPECIE:

OMESSO O INSUFFICIENTE VERSAMENTO REGOLARIZZATO OLTRE I 30 GIORNI DALLA SCADENZA

Il contribuente che ha dimenticato di effettuare il versamento relativo al saldo 2009 ha tempo di regolarizzare la propria posizione entro la data del 16/12/2010 se non ha obbligo dichiarativo per l'anno 2009

Tali casistiche prevedono il pagamento dell'imposta oltre i 30 giorni dalla data di scadenza del versamento ed entro un anno dalla scadenza della stesso nel caso in cui non sussista l'obbligo dichiarativo per l'anno oggetto della violazione. La sanzione da calcolare è pari al 3,00%

sull'ammontare dell'imposta e gli interessi legali al 3,00% fino al 31/12/2009 e all'1,00% dal 01/01/2010 su base annua con maturazione giornaliera da calcolare dalla data in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato fino alla data in cui si provvede alla regolarizzazione dell'omesso o parziale versamento.

SECONDA FATTISPECIE:

OMESSO O INSUFFICIENTE VERSAMENTO REGOLARIZZATO OLTRE I 30 GIORNI DALLA SCADENZA ma entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione ICI relativa all'anno in cui la violazione è stata commessa.

Per perfezionare il ravvedimento occorre versare entro il predetto termine oltre l'imposta:

- La sanzione pari al 3,00 % sull'ammontare dell'imposta;
- Gli interessi legali al 3,00 % fino al 31/12/2009 e all'1,00% dal 01/01/2010 su base annua con maturazione giornaliera da calcolare dalla data in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato fino alla data in cui si provvede alla regolarizzazione dell'omesso o parziale versamento.

L'ufficio tributi è a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito ai seguenti numeri telefonici 035/4289032-52 e presso lo sportello nei seguenti orari: lunedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 15.30, martedì e venerdì dalle ore 8.30 alle 12.30, mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 13.30, giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 18.00.